

REGOLAMENTO (CE) N. 2064/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1997

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94⁽²⁾ in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, quarto comma,

sentiti il comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che l'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 definisce i principi fondamentali del controllo finanziario cui gli Stati membri sottopongono le operazioni cofinanziate dei Fondi strutturali;

considerando che, per assicurare un sufficiente rigore ai controlli finanziari eseguiti nella Comunità, è necessario specificare alcuni requisiti minimi di detti controlli;

considerando che taluni aspetti costituzionali ed amministrativi presenti nei singoli Stati membri esigono che il presente regolamento sia integrato da adeguati accordi amministrativi tra la Commissione e ciascuno degli Stati membri;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi a tutte le forme di intervento previste dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli

altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94, purché tali forme d'intervento siano gestite dagli Stati membri;

considerando che i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri debbono essere tali da assicurare un'esecuzione adeguata ed efficace delle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

considerando che occorre dettare regole per l'esecuzione dei controlli da parte degli Stati membri e prevedere consultazioni periodiche tra gli Stati membri e la Commissione in modo da sfruttare al massimo le risorse globalmente destinate ai controlli a livello nazionale e comunitario;

considerando che gli Stati membri debbono assicurare indagini e interventi adeguati sulle presunte irregolarità segnalate a seguito di controlli nazionali o comunitari;

considerando che, nell'ambito della liquidazione delle forme di intervento, gli Stati membri debbono presentare alla Commissione un attestato proveniente da fonte indipendente che contenga conclusioni generali sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo e consenta di individuare le eventuali insufficienze o irregolarità e di intervenire adeguatamente;

considerando che gli Stati membri debbono riferire annualmente alla Commissione sull'applicazione del presente regolamento;

considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione utilizzati; che siffatte descrizioni devono, se del caso, venire completate ed aggiornate;

considerando che, nel caso di forme d'intervento cui partecipano più Stati membri, occorre prevedere una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri interessati e la Commissione;

⁽¹⁾ GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.